ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 9

Nomina del Comitato regionale

I membri dei Comitati regionali per l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), l) di cui al precedente articolo 8, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri di cui alle lettere e), f), gli organi competenti sottopongono al Ministero stesso una terna di nomi per ciascun membro da nominare. Per i membri di cui alle lettere g), h), i) la terna e' proposta dalle organizzazioni competenti piu' rappresentative. Le norme per la durata in carica dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli ultimi due commi dell'articolo 7.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-9-nomina-del-comitato-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it